

Deliberazione n. 103 Adunanza del 5 dicembre 2012

Rif. Fascicolo 3191/2011 (fascicolo collegato GE 1691/09),

Oggetto: Progetto complessivo di riqualificazione della ex. SS 235 tra la SS. 9 Via Emilia e lo svincolo autostradale di Lodi.

Il Consiglio

Visto il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Viste le relazioni della Direzione Generale Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture

Considerato in fatto

A seguito delle informazioni acquisite dalla DGVIVO sull'appalto, con disposizione n. 61474/2011 del 07/06/2011 la Direzione Generale Vigilanza avviava un procedimento istruttorio per la verifica dei motivi posti a fondamento della perizia di variante, redatta in corso d'opera, e la legittimità della stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del Dlgs 163/06, nonché sullo stato della procedura di risoluzione bonaria al tempo ancora in corso.

Dalla corrispondenza intercorsa e la documentazione fornita dagli enti sono emersi i fatti come nel seguito riportati.

L'asse viario in esame costituisce un intervento probante nell'area lodigiana per il corretto funzionamento della viabilità di tutto il territorio provinciale. Nell'ambito dei lavori di realizzazione della linea ad alta capacità Milano-Bologna, tra le opere complementari, era previsto un intervento di potenziamento della S.S. 235 lungo il tratto compreso tra la città di Lodi e il casello autostradale, nonché la riorganizzazione complessiva del Casello Autostradale stesso; quest'ultimo rientrava nelle competenze di TAV, mentre il potenziamento della S.S. 235 era stato posto a cura di ANAS.

In data 23/07/1997 veniva pertanto sottoscritta una convenzione, tra ANAS, Provincia di Lodi, Regione Lombardia e TAV che definiva ruoli ed impegni economici per la realizzazione delle opere suddette.

In data 07/12/1999 ANAS s.p.a approvava il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo pari ad Euro 18.431.198,04 di cui euro 12.192.317,00 per lavori ed euro 6.296.880,95 per somme a disposizione dell'amministrazione;

A seguito di gara d'appalto, esperita in data 19/12/2000, risultava aggiudicataria l'ATI CMB scarl Edilsuolo con un ribasso medio offerto sui prezzi unitari di capitolato pari a 26,693% e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad euro 8.960.112,79.

A valle dell'emanazione del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, decreto attuativo della legge 112/98 relativa al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", veniva sottoscritto, in data 30/09/2001, un verbale tra ANAS e Provincia di Lodi con il quale la S.S. 235, con relative pertinenze e accessori, veniva trasferita al Demanio Provinciale.

I lavori, consegnati dall'ANAS all'ATI in data 04/03/2002, intanto procedevano, se pur parzialmente a causa di sopravvenute difficoltà di esproprio in ragione di ricorsi presentati dagli alcuni espropriandi al TAR Lombardia; quest'ultimo, con diverse sentenze (n. 5812/03, n° 5813/03 e n° 5814/03), dichiarava infine in data 18/06/2003 "l'incompetenza" di ANAS sulla S.S. 235 e dunque anche ad eseguire gli espropri.

Il 09/04/2004 l'ATI confermava l'ultimazione dei lavori che fino ad allora era stato possibile eseguire; in data 01/05/04 la medesima A.T.I. inviava all'ANAS un atto di messa in mora invitandola a rimuovere gli impedimenti per la ripresa e conclusione dei lavori.

Sia la Provincia che l'ANAS hanno ritenuto al tempo che i suddetti impedimenti, che si sostanziano fondamentalmente nell'indisponibilità delle aree per le problematiche di esproprio su rilevate, potessero essere rimossi solo con il transito dell'appalto in essere alla Provincia la quale, in forza del verbale di cui sopra, era divenuta di fatto proprietaria dell'asse viario.

Ha sottolineato il RUP, nelle proprie note di controdeduzione inviate all'ufficio istruttore di questa Autorità, che tale soluzione era di fatto l'unica perseguibile per evitare che l'opera si arenasse e non venisse più realizzata. E' stato ritenuto infatti che "l'obiettivo poteva essere raggiunto solo attraverso l'indispensabile continuità del contratto di appalto...per risolvere il contratto e procedere ad una nuova progettazione ed ad un nuovo appalto delle opere, alla luce del ribasso d'asta applicato (27% medio) e del tempo trascorso, sarebbe stato necessario stanziare una somma pari ad almeno il 40% dei costi progettuali disponibili."

Il transito, come condiviso da tutti i sottoscrittori della originaria convenzione, ovvero Provincia, Regione, ANAS e TAV, ed acquisito il consenso dell'ATI appaltatrice, veniva formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione in data 3 agosto 2005.

Nella convenzione suddetta veniva fra l'altro stabilito che tutte le contestazioni che l'impresa aveva formulato fino alla data del 9 aprile 2004 restavano di competenza dell'ANAS; i suddetti contenziosi hanno poi formato oggetto di specifico lodo arbitrale dell'11/09/06 con il quale è stata riconosciuta all'impresa una somma pari a circa 1.000.000 di Euro.

Successivamente al transito la Provincia riteneva di "riadeguare" l'originario progetto esecutivo al fine di renderlo conforme alle "normative in materia di mobilità e sicurezza stradale ed alle mutate esigenze del territorio", ciò con specifico riferimento alle sopravvenute normative in materia di progettazione stradale, che erano state emanate con D.M. 05/11/01, ed alle nuove previsioni della pianificazione territoriale provinciale nel tempo intervenute.

Le variazioni apportate al progetto, che nel dettaglio sono elencate nella relazione finale della commissione di collaudo tecnico-amministrativo datata 9 settembre 2010, hanno prevalentemente riguardato le opere d'arte presenti lungo il tracciato, alcune delle quali risultano inserite ex novo; nella su citata relazione di collaudo si evidenzia inoltre che "tra le modifiche significative si segnala la realizzazione di un manufatto nuovo per lo scavalco della Roggia Codogna unitamente ad un differente tracciato nel prosieguo".

L'Amministrazione provinciale, nell'ambito della redazione della suddetta variante, ha ritenuto inoltre di adeguare alcuni degli originari prezzi contenuti nel progetto esecutivo ed in particolare quelli che, nel tempo intercorso dall'approvazione del progetto alla redazione della variante, avevano subito gli incrementi più significativi; gli aggiornamenti sono stati effettuati con riferimento al prezzario ANAS del 2005.

In data 13/06/2007, con apposita delibera di giunta provinciale, veniva approvato il progetto di adeguamento suddetto; contestualmente la giunta approvava una proposta di transazione formulata dal RUP che prevedeva, oltre al recepimento delle variazioni su indicate, anche un risarcimento economico all'impresa, per una somma valutata pari a 640.000 Euro, per i danni dalla stessa subiti a causa della lunga sospensione dei lavori durata complessivamente più di 3 anni.

E' stato ritenuto infatti dal RUP, supportato dal parere reso dal consulente legale della Provincia, che la lunga sospensione dei lavori, (dall'aprile del 2004 al luglio del 2007), fosse riconducibile solo in parte all'esigenza di predisporre la perizia di variante e che, quantomeno dall'aprile del 2004 fino alla firma della nuova convenzione, agosto 2005, la sospensione dovuta all' "anomala situazione venutasi a determinare per effetto della complessità del perfezionamento del subentro nella posizione di S.A. della Provincia di Lodi all'ANAS" presentasse profili di illegittimità.

Veniva pertanto firmato l'atto transattivo con l'impresa che prevedeva il recepimento delle modifiche progettuali apportate con perizia all'originario progetto esecutivo, nonché l'erogazione delle somme convenute quale ristoro per la parziale illegittima sospensione dei lavori.

I lavori furono ripresi in data 13/07/2007. Nel corso degli stessi è stato necessario redigere una ulteriore perizia di variante suppletiva.

Tale perizia, dal punto di vista tecnico, ha riguardato soprattutto il "sottovia Codognino già realizzato, che nel settembre 2008 ha subito una improvvisa rotazione del manufatto costituente la rampa lato nord con conseguenti lesioni del manufatto medesimo".

Le motivazioni del dissesto sono state ricondotte dai tecnici dell'Amministrazione, alle oscillazioni di falda la cui quota aveva raggiunto livelli più elevati rispetto a quelli previsti nell'originario progetto esecutivo. L'impresa, che già nel settembre 2007 aveva comunicato all'Amministrazione tale evenienza, aveva proposto una soluzione progettuale contestualmente predisponendo, per l'aggettamento delle acque, un sistema di well point che risultava funzionante ed efficace; nelle more di formale approvazione da parte dell'amministrazione della soluzione proposta, l'impresa in data 12/09/2008 ha ritenuto di spegnere il sistema suddetto, con il successivo verificarsi del dissesto del manufatto in gran parte già realizzato.

E' stata pertanto redatta una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 del codice dei contratti per "obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto"; nell'ambito di tale perizia sono stati definiti gli interventi per la stabilizzazione del manufatto "indispensabili a renderlo funzionale alle mutate condizioni della falda". Risultano inoltre computate altre "piccole varianti" ed in definitiva, complessivamente, "le sopravvenute necessità in corso d'opera hanno richiesto maggiori lavori per un importo complessivo di Euro 1.111.309,13" di cui Euro 33.339,27 per oneri della sicurezza, ed un maggior tempo di esecuzione stabilito in giorni 140.

I lavori, sospesi in data 12/09/2008 per la redazione della perizia suddetta, sono stati ripresi in data 11/04/2009, con una sospensione quindi di 212 giorni.

I Lavori sono stati ultimati in data 22/05/2009, entro i termini su indicati. L'atto di collaudo tecnico amministrativo, datato 09/09/2010 è stato approvato con Determina del dirigente del Dipartimento Infrastrutture in data 17/11/2010.

Risulta infine che l'ATI ha iscritto nel corso dei lavori riserve sul registro di contabilità per un importo complessivo pari ad Euro 910.397,48, superiore quindi al 10% dell'importo contrattuale previsto.

Il RUP, valutata l'ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve apposte dell'ATI, ha formulato una proposta di accordo bonario ex art. 240 del Dlgs 163/06, proponendo un riconoscimento economico complessivo per le suddette riserve pari a 236.664,00 Euro oltre IVA. La Giunta Provinciale con deliberazione n. 59 del 16/03/11 ha espresso il proprio sfavore sulla proposta di accordo bonario avanzata dal RUP con la motivazione che le valutazioni dello stesso erano difformi da quelle effettuate dalla Commissione di Collaudo. Quest'ultima infatti, conformemente alla D.L., aveva ritenuto congruo un importo complessivamente pari a 180.000 euro.

L'ATI ha pertanto citato in giudizio la Provincia per il ristoro completo delle somme richieste oltre eventuali danni e spese legali.

Il RUP al riguardo ha quindi ritenuto di formulare una proposta di transizione con la quale l'ATI, a fronte dell'accettazione di una somma pari a 160.000 Euro oltre IVA, espressamente rinunciava al giudizio civile già avviato. L'accordo suddetto, previa approvazione da parte della Giunta Comunale, veniva firmato in data 18/04/11.

Ritenuto in diritto

Le questioni complessivamente analizzate nel corso della procedura hanno riguardato:

1. La sospensione dei lavori che, stante i profili di illegittimità riconosciuti per il periodo compreso tra aprile del 2004 ad agosto del 2005, ha condotto al riconoscimento di somme ulteriori all'impresa, oltre quanto già erogato con il lodo arbitrale.
2. L'evenienza che le variazioni effettuate all'originario progetto esecutivo, per importo ed entità, si configurassero quali "variazioni sostanziali" e pertanto che per esse non ricorressero i presupposti di cui all'art. 132 del codice dei contratti che norma l'istituto delle varianti.
3. La legittimità della prima transazione eseguita dalla Provincia con la originaria ditta appaltatrice dei lavori.
4. Le evenienze sopravvenute nel corso dei lavori, alla ripresa degli stessi, che hanno condotto alla redazione di una ulteriore perizia di variante con incremento di spesa e di tempi di esecuzione.
5. La legittimità della seconda transazione effettuata con l'impresa alla quale sono state riconosciute ulteriori somme per le riserve dalla medesima iscritte in corso d'opera.

Riguardo il primo punto si osserva quanto segue. A valle delle sentenze del TAR le Amministrazioni coinvolte, con specifico riferimento all'ANAS ed alla Provincia, hanno ritenuto economicamente conveniente, anzi "indispensabile" per il buon fine dell'appalto, operarne il transito.

I lavori sono di fatto rimasti sospesi dall'aprile del 2004 sino al luglio del 2007. E' stato riconosciuto che dall'aprile del 2004 fino al luglio del 2005, data in cui è stata firmata la convenzione, tale sospensione, non sancita da alcun atto formale, presentava ai profili di illegittimità; tale evenienza ha comportato l'esborso di somme ulteriori (oltre quelle percepite in sede di arbitrato) a favore dell'impresa.

Pur riconoscendo che l'illegittimità della sospensione dei lavori è in parte dovuta "all'anomala situazione venutasi a determinare per effetto del perfezionamento del subentro nella posizione di Stazione appaltante della Provincia di Lodi all'ANAS...", non può non rilevarsi che le norme che regolano i procedimenti amministrativi, dalla legge 241/90 in poi, rientrando le considerazioni sopra riportate sulle disposizioni normative che regolano il trasferimento dell'appalto, ascrivono le eventuali inadempienze, ove riconosciute, alle specifiche figure responsabili del procedimento stesso. Nel caso in esame il subentro formale della Provincia in qualità di S.A. è avvenuto all'atto della sottoscrizione della nuova convenzione, fino a tale data l'ANAS aveva formalmente in carico l'appalto e pertanto si ritiene che sia da ascrivere a tale Ente la responsabilità all'origine dell'illegittima sospensione.

In merito alla problematica di cui al punto 2, ovvero alla rivisitazione del progetto esecutivo originario come operata dalla Provincia, si rileva che le variazioni apportate sono state ascritte dalla Provincia alla casistica contemplata dal comma 1a) dell'art. 132 del codice.

Dal punto di vista tecnico si osserva che, almeno da quanto si evince dagli atti acquisiti, il tracciato fondamentale dell'opera non è stato variato, nè sembra siano state modificate in variante le originarie categorie di lavoro; risultano altresì modifiche notevoli apportate alle opere d'arte ed una variazione di alcuni dei prezzi unitari con riferimento a quelli che, nel tempo avevano subito gli incrementi maggiori.

La problematica posta afferisce all'evenienza che una così profonda revisione progettuale possa configurarsi quale "variazione sostanziale" del progetto al tempo posto a base di gara.

Al riguardo è possibile considerare che non può, a priori, farsi un'elencazione squisitamente tecnica di quali modifiche, per un progetto di strade come per altri, siano da considerare varianti "sostanziali" e quali no.

L'evenienza di una variante sostanziale non va, infatti, legata ai singoli aspetti tecnici delle modifiche progettuali apportate, bensì agli effetti che tali variazioni avrebbero potuto avere, se già presenti o comunque note, sulle offerte fatte dagli altri concorrenti che al tempo hanno partecipato alla gara d'appalto.

Ciò in quanto vanno salvaguardati i principi di concorrenza e parità di condizioni che altrimenti risulterebbero lesi dal mutamento sostanziale, per importo o entità, del progetto dell'opera posto a base della gara ad evidenza pubblica (T.A.R. Campania, Sez. I, n. 1654/2002).

In tal senso non può pertanto asserirsi che, ove non siano stati modificati il tracciato dell'asse viario e non siano state variate le categorie dei lavori (nel senso di averne inserite altre o con classi differenti), non si sia in presenza di "variante sostanziale"; le imprese infatti all'atto della gara, esaminato il progetto, modulano la propria offerta anche in funzione della tipologia delle singole lavorazioni da eseguire lungo il tracciato con riferimento ai mezzi, magisteri e professionalità a loro disposizione per realizzarle.

Le variazioni alle opere d'arte apportate nel progetto di variante in oggetto non sono circoscritte e puntuali bensì appaiono generalizzate ed hanno investito tutto l'asse viario. Sono stati sostituiti cavalcavia con sottovia (le lavorazioni nei due casi risultano alquanto differenti specie in presenza di falda), è stato realizzato un nuovo ponte su pali di grande diametro, è stata modificata la tipologia delle opere di sostegno, è stata realizzata una variante esterna all'abitato di Cornegliano ed in più, lo stesso collaudatore segnala quale modifica significativa, la realizzazione di un manufatto nuovo (scavalco Roggia Codogna) con un differente tracciato di sistemazione nel prosieguo. Sono stati inoltre "riadeguati" i prezzi di contratto che avevano subito gli incrementi più significativi e, si ricorda, su tali prezzi unitari le imprese avevano a suo tempo formulato il proprio ribasso.

Le numerose ed importanti variazioni apportate alle opere d'arte, oltre al parziale riadeguamento dei prezzi, incidendo in maniera significativa sull'originario progetto posto a base di gara si ritiene che possano configurarsi quali "variazioni sostanziali" e come tali non rientrano nella casistica elencata all'art. 132 del Dlgs 163\06.

Tale aspetto ha un'incidenza significativa sulla legittimità della transazione effettuata con l'impresa. L'Autorità in merito all'accordo transattivo applicato ai lavori pubblici si è espressa con deliberazione n. 308/01 nonché con successive altre (Deliberazione n. 56 del 03/12/2008; Deliberazione n. 10 del 19/03/2008). In esse è affermato il principio che "L'amministrazione, in linea generale, può, pertanto, addivenire ad una transazione con l'appaltatore per dirimere controversie insorte in sede di esecuzione del contratto, fermo restando che la particolare natura giuridica del rapporto instaurato tra le parti, sorto a seguito di procedura di scelta del contraente soggetta al regime pubblicistico, impone precisi limiti alla possibilità di modificare il contenuto delle rispettive prestazioni. Così, mentre deve ritenersi praticabile in ambito pubblicistico una transazione c.d. "semplice", ossia semplicemente modificativa della situazione giuridica dedotta in lite, deve escludersi invece l'ammissibilità di una transazione "novativa", intesa come accordo mediante il quale si instaura con l'appaltatore un nuovo e diverso rapporto contrattuale, per soddisfare un interesse diverso da quello dedotto nel contratto originario."

Si osserva che, nel caso esaminato, la transazione è stata attuata per dirimere controversie insorte in sede di esecuzione del contratto (con riferimento alla problematica della sospensione dei lavori), tuttavia parte dell'accordo transattivo, ed elemento probante dello stesso, è il progetto di variante redatto dalla provincia e la conseguente accettazione dello stesso da parte dell'impresa; è specificato nell'atto che a seguito delle formali approvazioni di rito "sarà disposta l'immediata ripresa dei lavori, sotto le riserve di legge, nelle more della formale stipulazione di un nuovo contratto che si ritiene necessario in modo da recepire, oltre alla novazione soggettiva, l'insieme delle innovazioni progettuali e temporali introdotte in un contesto di piena autonomia rispetto al precedente rapporto facente capo ad ANAS".

Poiché il progetto riadeguato dalla Provincia è da considerare un progetto "ex novo" la transazione effettuata risulta "novativa" e come tale non in linea con i principi del codice.

Per quanto riguarda le evenienze succedutesi nel corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del Dlgs 163\06 ovvero "motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto".

Tali sopravvenute esigenze si riferiscono alla quota di falda rinvenuta nel corso dei lavori più elevata rispetto alle previsioni progettuali.

Al riguardo si osserva che la relazione geologico-tecnica allegata al progetto originario testualmente dichiarava che "la falda freatica presenta modesta soggiacenza e si individua a profondità dal p.c. variabili tra -2m e -7m; le modeste profondità e le caratteristiche dei materiali presenti lasciano presupporre che nei periodi di massima piovosità il livello di falda possa risalire al p.c." Si rileva pertanto che l'evenienza verificatasi in corso d'opera era stata contemplata dal geologo nel progetto esecutivo originario e non può pertanto essere considerata una "sopravvenuta evenienza imprevedibile", sembra piuttosto che sia stata sottovalutata la suddetta possibilità come prospettata dal progettista.

Sulle riserve dell'impresa ed il secondo accordo transattivo si osserva che le uniche riserve riconosciute in parte legittime dalla D.L. e dall'Amministrazione sono state quelle relative ai "maggiori oneri e costi sostenuti per l'installazione e l'utilizzo del sistema well point dall'inizio dei lavori sino al luglio 2008".

In merito risulta che già un anno prima del verificarsi del collasso del sottovia, oggetto di perizia di variante, l'impresa aveva denunciato l'elevato livello della falda ed adottato per l'aggottamento un sistema di Well point in luogo del semplice palancolato previsto in progetto.

Il fatto che, come risulta dagli atti, l'appaltatore abbia senza alcun ordine del D.L., per decisione autonoma, spento il sistema di aggottamento e a valle di ciò si sia verificato il danno alla costruenda opera, configura la corresponsabilità del medesimo appaltatore sul danno avvenuto.

Infatti l'appaltatore, che non è un nudus minister, ha l'obbligo, ove ne riconosca l'esigenza nel corso dei lavori, di porre in atto tutte le attività ed i mezzi necessari per salvaguardare l'opera e concluderla a regola d'arte; evenienza riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione (Cass., 22 febbraio 2000, n. 1965) che in merito si esprime "L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto in quanto è tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente".

In questo caso l'appaltatore aveva piena coscienza, per averlo denunciato esso stesso, della necessità del sistema di aggottamento ed eventuali, ove esistenti, ritardi da parte dell'Amministrazione nell'approvazione di una perizia di variante non ne limitano le

corresponsabilità.

Pur ritenendo pertanto ragionevoli le valutazioni economiche fatte dal D.L. sulle riserve dell'impresa non può non rilevarsi che quest'ultima ha una precisa corresponsabilità sul danno accorso al manufatto oggetto di perizia. Se pure gli interventi di ripristino dello stesso, come riportati in perizia, fossero stati i medesimi per importo ed entità anche ove il manufatto non avesse subito il parziale collasso, è da ravvisarsi una corresponsabilità dell'impresa sulla sospensione dei lavori conseguente all'evento (sette mesi); tale corresponsabilità andava valutata per le eventuali consequenziali decurtazioni all'impresa.

In base a quanto sopra considerato,

il Consiglio

ritiene che:

- possano sussistere profili di responsabilità per danno erariale in capo alle figure responsabili dell'appalto a causa della parziale illegittima sospensione dei lavori;
- le variazioni effettuate nel progetto "riadeguato" dalla Provincia siano da considerare "variazioni sostanziali" all'originario progetto posto a base di gara e per esse, pertanto, non ricorrano le condizioni di cui all'art. 132 del Dlgs 163\06; di conseguenza la transazione effettuata con l'impresa appaltatrice è da ritenersi "novativa" e come tale non in linea con i dettami del codice;
- non sussistono le condizioni previste dall'art. 132 comma 3 secondo periodo del Dlgs 163\06 invocate per la redazione della seconda perizia di variante in corso d'opera poiché le circostanze ritenute sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto erano contemplate nella relazione geologico-tecnica allegata al progetto esecutivo;
- sussistono precise corresponsabilità dell'impresa riguardo ai danni accaduti in corso d'opera al costruendo scatolare. Tali corresponsabilità, in sede di riconoscimento delle riserve apposte dall'impresa, andavano economicamente valutate dalla S.A. con la conseguente eventuale decurtazione di somme dallo stato finale.

- Dispone l'invio da parte della Direzione Generale Vigilanza Lavori della presente deliberazione all'ANAS S.p.A., nelle persone del Capo Compartimento della Lombardia e del Responsabile del procedimento in carica per il periodo di competenza; alla Provincia di Lodi, nelle persone del Presidente della Provincia e del Responsabile del procedimento per il periodo di competenza.
- Dispone l'invio, da parte della Direzione Generale Vigilanza Lavori, della presente deliberazione alla Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza, in relazione a possibili danni erariali conseguenti all'illegittima sospensione avvenuta nel passaggio di consegna dell'appalto, nonché alla mancata analisi delle eventuali responsabilità dell'Appaltatore per i potenziali arretrati al costruendo manufatto per l'interruzione dei sistemi di aggettamento della falda.
- Dispone altresì l'invio, da parte della Direzione Generale Vigilanza Lavori, della presente deliberazione all'impresa appaltatrice dei lavori.

Il Consigliere Relatore: Luciano Berarducci

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 gennaio 2013

Il Segretario: Maria Esposito